



COMUNE DI RAGALNA

PROVINCIA DI CATANIA

AGGIORNAMENTO

DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

(Legge : 10 aprile 1951 n.287)

IL SINDACO

Rende noto che, da oggi a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) requisiti morali;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola secondaria di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello ,oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media secondaria di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari- ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati – sono invitati a chiedere all'Ufficio Elettorale Comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi , entro il 31 luglio p.v.; in mancanza si procederà d'ufficio.

RAGALNA , li 01aprile 2021

IL SINDACO

CHISARI SALVATORE

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI RAGALNA

OGGETTO : Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari.-

l sottoscritt _____ nato a _____ il _____
residente in Ragalna Via _____ n. _____ tel. _____
email _____

CHIEDE

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari:

(indicare Corte di Assise e/o Corte di Assise di Appello)

Dichiara di:

- 1) essere cittadino Italiano;
- 2) godere dei diritti politici in quanto iscritto nelle liste elettorali del comune di Ragalna;
- 3) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- 4) di non avere riportato condanne penali, né di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
- 5) svolgere la professione di: _____
- 6) possedere il seguente titolo di studio: _____

Ragalna, _____

IL RICHEDEnte

Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951 n. 287 art. 12)

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)